



Comune di Loano
(Provincia di Savona)

Regolamento per l'attuazione dei diritti di partecipazione popolare

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N° 26 DEL 29.11.2013

IN VIGORE DAL 31.01.2014

INDICE

Titolo I PRINCIPI GENERALI

Art.1 - Principi generali

Titolo II INIZIATIVA POPOLARE

Art. 2 - Iniziativa Popolare

Art. 3 - Raccolta delle sottoscrizioni

Art. 4 - Esame del Consiglio Comunale

Titolo III INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E PETIZIONI POPOLARI

Art. 5 - Interrogazioni e interpellanze

Art. 6 - Petizioni

Titolo IV REFERENDUM COMUNALE CONSULTIVO

Art. 7 - Potere di iniziativa

Art. 8 - Referendum deliberato dal Consiglio Comunale

Art. 9 - Referendum per iniziativa popolare

Art. 10 - Commissione per i referendum

Art. 11 - Funzioni della Commissione

Art. 12 - Raccolta delle sottoscrizioni

Art. 13 - Titolari dei diritti di partecipazione

Art. 14 - Svolgimento del referendum

TITOLO V INDIZIONE E SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM POPOLARE

Art. 15 - Indizione e pubblicazione del referendum popolare

Art. 16 - Revoca del referendum popolare

Art. 17 - Propaganda elettorale

Art. 18 - Nomina dell'ufficio elettorale di sezione

Art. 19 - Predisposizione delle liste elettorali

Art. 20 - Arredo dei seggi elettorali

Art. 21 - Schede elettorali e materiale di cancelleria

Art. 22 - Designazione dei rappresentanti

Art. 23 - Consegna del materiale elettorale

Art. 24 - Insediamento dell'ufficio elettorale di sezione

Art. 25 - Atti preparatori della votazione

Art. 26 - Rinvio delle operazioni dell'ufficio di sezione

Art. 27 - Operazioni preliminari all'apertura della votazione

Art. 28 - Operazioni di votazione

Art. 29 - Esercizio del diritto di voto

Art. 30 - Chiusura delle operazioni di voto

Art. 31 - Verbale relativo alle operazioni

Art. 32 - Esito del referendum popolare

Art. 33 - Proclamazione dell'esito del referendum popolare ed operazioni conclusive

Art. 34 - Referendum promossi dal Consiglio Comunale

Art. 35 - Spese

Art. 36 - Relazioni sugli Istituti di partecipazione

Art. 37 - Norma finale

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Art.1

Principi generali

Il Comune di Loano valorizza la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, per svolgere in modo più efficace le proprie funzioni.

Il Comune di Loano promuove la partecipazione dei cittadini alla vita della Regione e dello Stato e ne favorisce l'impegno diretto per lo sviluppo civile, sociale, economico e culturale della città.

All'esercizio degli istituti popolari di cui al presente regolamento viene data adeguata e costante forma di pubblicità.

Titolo II

INIZIATIVA POPOLARE

Art. 2

Iniziativa Popolare

I cittadini, costituiti in Comitato Promotore, esercitano l'iniziativa relativamente agli atti di competenza del Consiglio Comunale, nei limiti dello Statuto e della legge, presentando un progetto redatto in articoli e accompagnato da una relazione illustrativa, che rechi non meno di duecento sottoscrizioni raccolte nei tre mesi precedenti al deposito.

Il Comitato promotore dell'iniziativa popolare, costituito da non meno di dieci cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Loano, predispone il testo del progetto e può richiedere alla conferenza dei capigruppo consiliari di pronunciarsi sulla ricevibilità del progetto medesimo, prima che la raccolta delle sottoscrizioni sia promossa.

Sono dichiarati irricevibili i progetti di atti non di competenza del Consiglio Comunale, ovvero redatti in forma ritenuta sconveniente. Sono altresì dichiarati irricevibili i progetti non conformi alle disposizioni di cui al presente articolo e al successivo articolo 3.

Art. 3

Raccolta delle sottoscrizioni

Il progetto deve essere depositato presso l'Ufficio di Segreteria del Consiglio Comunale, accompagnato dalle sottoscrizioni raccolte nei moduli preparati secondo i modelli predisposti dal Comune e messi a disposizione dei cittadini. Il testo del progetto deve essere accluso a ciascun modulo e in ogni facciata del modulo devono essere riportati in modo visibile il titolo del progetto medesimo e le sanzioni in cui può incorrere chi appone firme false o sottoscrive dichiarazioni mendaci.

Sia le sottoscrizioni dei componenti il Comitato promotore dell'iniziativa popolare sia le successive sottoscrizioni a corredo devono essere autenticate a norma di legge e essere accompagnate - a cura dei promotori - dall'annotazione del numero di iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Loano, apposta dall'Ufficio Elettorale Comunale.

Ciascun modulo deve essere controfirmato da un componente del Comitato promotore, ad attestazione della regolare raccolta delle sottoscrizioni.

Il progetto deve essere depositato entro e non oltre tre mesi successivi alla data della prima sottoscrizione autenticata.

Art. 4

Esame del Consiglio Comunale

Il Presidente del Consiglio Comunale, sentita la conferenza dei capigruppo consiliari, se non dichiara il progetto irricevibile ai sensi del precedente articolo 2, terzo comma, assegna il progetto di iniziativa popolare alla competente commissione consiliare, previa acquisizione dei pareri tecnici di competenza.

Un rappresentante del Comitato promotore ha facoltà di illustrare la proposta alla commissione.

Il Presidente sottopone al voto del Consiglio Comunale il progetto di iniziativa popolare, accompagnato dalla relazione della commissione consiliare, nel primo Consiglio Comunale utile.

Titolo III

INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E PETIZIONI POPOLARI

Art. 5

Interrogazioni e interpellanze

I cittadini presentano interrogazioni e interpellanze al Sindaco, depositandone il testo, con non meno di **settanta** sottoscrizioni, presso la Segreteria Generale.

Le interrogazioni consistono nella domanda, rivolta al Sindaco, su fatti concernenti la comunità cittadina, ovvero su atti o iniziative dell'Amministrazione Comunale.

Le interpellanze consistono nella domanda, rivolta al Sindaco, su intendimenti ed orientamenti programmatici, generali o settoriali, dell'Amministrazione Comunale.

Interrogazioni ed interpellanze devono essere depositate a cura di uno o più promotori, le cui sottoscrizioni siano autenticate a norma di legge e accompagnate, a cura dei promotori, dall'annotazione del numero di iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Loano, così come anche le ulteriori sottoscrizioni a corredo.

Il Sindaco risponde in forma scritta alle interrogazioni ed interpellanze popolari entro **trenta** giorni dal deposito, inviandone il testo al primo dei promotori nonché al Presidente del Consiglio Comunale.

Il Sindaco può dichiarare l'irricevibilità dell'interrogazione o dell'interpellanza nel caso in cui la stessa risulti redatta o presentata con modalità difformi da quelle prescritte nel presente articolo, nonché nel caso in cui l'oggetto esuli dalle proprie competenze ovvero l'interrogazione o l'interpellanza **contenga espressioni scurrili e/o offensive della persona**.

Art. 6

Petizioni

I cittadini residenti o domiciliati nel Comune di Loano, singoli o associati, possono presentare petizioni al Sindaco, o al Consiglio Comunale, per sollecitare l'adozione di idonee iniziative volte al soddisfacimento di esigenze della comunità locale o di particolari settori della popolazione.

Le petizioni debbono essere redatte in forma scritta e sottoscritte da almeno cento persone con la chiara indicazione del nominativo e del domicilio dei presentatori, la cui firma deve essere autenticata nei termini di legge.

Sono dichiarate irricevibili rispettivamente dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio le petizioni **che contengano espressioni scurrili e/o offensive della persona**.

Titolo IV

REFERENDUM COMUNALE CONSULTIVO

Art. 7

Potere di iniziativa

La proposta di indizione del referendum è avanzata:

- a) dal Consiglio Comunale, con deliberazione approvata a maggioranza di almeno due terzi dei componenti;
- b) per iniziativa popolare, quando ne faccia richiesta almeno il quindici per cento del corpo elettorale.

Art. 8

Referendum deliberato dal Consiglio Comunale

1. Nel caso di referendum proposto dal Consiglio Comunale ai sensi della lettera a) del precedente art. 7, la deliberazione consiliare deve essere preceduta dal parere della Commissione per i referendum di cui ai seguenti artt. 10 e 11 del presente Regolamento, e deve contenere la precisa formulazione del quesito referendario.
2. La deliberazione di indizione del referendum non può essere revocata, salvo che il Consiglio Comunale deliberi nel merito dell'oggetto del quesito referendario in tempo utile.
3. Nel caso di anticipato scioglimento del Consiglio Comunale, la Commissione per i referendum dichiara sospesi i referendum già indetti. Le proposte di referendum riprendono l'iter nel medesimo stato di esame nel quale sono stati sospesi, immediatamente dopo la costituzione del nuovo Consiglio Comunale e della Giunta Comunale.
4. Le modalità di svolgimento sono indicate nei successivi articoli.

Art. 9

Referendum per iniziativa popolare

Un gruppo di almeno dieci cittadini residenti nel Comune che intendono esercitare l'iniziativa referendaria, deve costituirsi in "Comitato Promotore" nel cui seno deve essere nominato un Presidente, che ne assume la rappresentanza.

Il Comitato Promotore presenta la proposta di iniziativa referendaria, per il giudizio di ammissibilità, alla Commissione per i referendum di cui al successivo articolo 10.

La proposta è sottoscritta dai componenti del Comitato Promotore, le cui firme devono essere autenticate, da tutti i pubblici ufficiali previsti dall'art. 14 della L. N. 53/1990, con le modalità previste dall'art. 21 – comma 2 – del D. Lgs. N. 445/2000.

Il quesito deve essere formulato in modo chiaro ed univoco e deve essere relativo al compimento di atti generali del Consiglio Comunale.

I referendum possono essere indetti solo sulle materie di competenza esclusiva comunale a norma di legge e, in subordine, di Statuto.

La competenza esclusiva corrisponde alla potestà di adozione di una deliberazione senza bisogno di ulteriore approvazione di altri enti o autorità, anche in concorso, per raggiungere il proprio scopo o produrre il proprio effetto.

Non possono essere presentati quesiti referendari su materie che abbiano formato oggetto di referendum negli ultimi cinque anni.

Una volta che il referendum verrà dichiarato ammissibile, il Comitato Promotore dovrà avviare la raccolta delle sottoscrizioni, che dovranno essere di numero pari ad almeno il quindici per cento del corpo elettorale, come risulta alla data dell'ultima revisione antecedente la consultazione referendaria.

I sottoscrittori di cui al precedente comma costituiscono a tutti gli effetti i soggetti promotori a norma dell'art. 65 comma 3 dello Statuto.

Art. 10
Commissione per i referendum

La Commissione per i referendum è individuata nella 1^a Commissione Consiliare.

Art. 11
Funzioni della Commissione

La Commissione per i referendum:

- a) giudica l'ammissibilità delle richieste dei referendum presentate ai sensi del precedente articolo 7;
- b) giudica la regolarità formale della richiesta di referendum e delle relative sottoscrizioni;
- c) su richiesta del Sindaco o di un quinto, con arrotondamento per difetto, dei componenti del Consiglio comunale, esprime parere motivato su ogni aspetto del procedimento dei referendum popolari, ovvero delle iniziative popolari di atti, interrogazioni, interpellanze o petizioni di cui al titolo II e III del presente Regolamento;
- d) informa tempestivamente il Consiglio Comunale di ogni eventuale problema;
- e) quando il Consiglio Comunale abbia deliberato sul medesimo oggetto del quesito prima dello svolgimento del referendum, dichiara che il referendum non debba avere più corso se la deliberazione sia nel senso richiesto dal Comitato promotore;
- f) quando la deliberazione del Consiglio comunale, non sia nel senso richiesto dal Comitato promotore, ma tuttavia modifichi l'oggetto del quesito, sentito il Sindaco, assegna al Comitato promotore un termine di dieci giorni per la nuova formulazione del quesito.

La Commissione delibera sulla ammissibilità della richiesta di referendum entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al secondo comma del precedente articolo 9.

La Commissione, quando ritenga che il quesito sia formulato in modo non chiaro ed univoco, tale da non consentire la valutazione degli elettori, invita il Comitato promotore a proporre una diversa formulazione del quesito, assegnandogli un termine di dieci giorni.

In ogni fase del procedimento referendario, il Comitato promotore e il Sindaco possono presentare memorie scritte alla Commissione e possono essere direttamente ascoltati qualora la Commissione lo ritenga necessario.

Le deliberazioni della Commissione sono comunicate al Comitato Promotore ed al Sindaco con certezza di ricezione.

Art. 12
Raccolta delle sottoscrizioni

Il Comitato Promotore del referendum procede alla raccolta delle sottoscrizioni di cui al precedente art. 9 - tutte autenticate a norma di legge - necessarie per l'iniziativa referendaria, quando la Commissione abbia deliberato l'ammissibilità della richiesta.

Entro un mese dalla ricezione della comunicazione della deliberazione di ammissibilità, il Comitato Promotore deve avviare la raccolta delle sottoscrizioni utilizzando moduli redatti secondo i modelli a tal uopo predisposti dal Comune, numerati e vidimati dal Segretario Comunale, e disponibili per l'informazione dei cittadini. Su ciascuno dei moduli devono essere riportati in modo chiaro sia il quesito referendario sia le sanzioni in cui può incorrere chi appone firme false o sottoscrive dichiarazioni mendaci.

Le sottoscrizioni devono essere accompagnate, a cura del Comitato Promotore, dalla certificazione – anche collettiva – che attesti il numero di iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune di Loano, che verranno rilasciate dall'Ufficio Elettorale Comunale entro 15 giorni dalla ricezione delle sottoscrizioni stesse.

La raccolta delle firme deve concludersi, a pena di decadenza, entro cento giorni dalla prima consegna al Comitato Promotore, da parte della Segreteria Generale, dei moduli previsti dal

precedente comma 2.

La richiesta di referendum deve essere depositata presso la Commissione per i referendum con il numero minimo prescritto di sottoscrizioni. La Commissione giudica sulla regolarità delle sottoscrizioni. Non sono valide le sottoscrizioni raccolte prima della comunicazione di cui al precedente comma 2.

Art. 13

Titolari dei diritti di partecipazione

I cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Loano esercitano i diritti connessi al referendum a norma dello Statuto comunale e del presente regolamento.

Art. 14

Svolgimento del referendum

Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Sindaco, preso atto delle deliberazioni della Commissione che nel precedente anno solare abbiano attestato la regolarità delle richieste di referendum ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 12, indice il referendum collocando i comizi elettorali in una domenica compresa tra l'1 marzo ed il 30 giugno.

L'indizione del referendum viene tempestivamente resa nota alla cittadinanza mediante pubblicazione di avviso all'Albo pretorio on-line e affissione di manifesti su tutto il territorio comunale.

La Giunta Comunale, con propria deliberazione, sentita la Commissione di cui all'art. 10, stabilisce la composizione, l'ubicazione e il numero dei seggi elettorali.

Quando, successivamente all'indizione del referendum, siano stati convocati i comizi elettorali per altre operazioni di voto in coincidenza con la data prescelta, il Sindaco, sentiti la Commissione per il referendum ed il rappresentante del Comitato Promotore, indice il referendum per altra data, nel medesimo periodo di cui al precedente comma ovvero, in casi eccezionali, per una domenica compresa tra l'1 ottobre ed il 30 novembre.

La scheda di votazione è di modello unico e contiene il testo completo del quesito seguito dalle risposte prestampate positiva e negativa.

Le votazioni hanno luogo in un'unica giornata, dalle ore 8,00 alle ore 20,00.

Le operazioni di scrutinio si svolgono immediatamente di seguito alla conclusione delle votazioni, senza interruzioni.

Delle operazioni di voto e scrutinio è redatto verbale in duplice copia, una delle quali è depositata nell'Ufficio Elettorale Comunale, a disposizione degli elettori.

Il Sindaco proclama i risultati del referendum, informandone la cittadinanza.

Quando abbia partecipato al voto almeno un quarto degli aventi diritto ed i voti favorevoli al quesito referendario siano la maggioranza dei voti validamente espressi, il Sindaco, entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati, sottopone al Consiglio Comunale l'approvazione della deliberazione conseguente.

TITOLO V

INDIZIONE E SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM POPOLARE

Art. 15

Indizione e pubblicazione del referendum popolare

1. Il sindaco, ai sensi del presente regolamento, fissa con apposito provvedimento, previa audizione dei richiedenti in caso di referendum su iniziativa popolare, la data della votazione, che ha sempre luogo di domenica, e decide sull'eventuale riunione di più referendum popolari.
2. Il provvedimento di indizione del referendum popolare viene pubblicato almeno 45 giorni prima del giorno della votazione all'Albo pretorio on-line e sul sito internet del comune. Il provvedimento viene altresì trasmesso ai capigruppo consiliari, al Comitato Promotore e al Dirigente dei Servizi Demografici che cura il coordinamento delle operazioni inerenti lo svolgimento della consultazione.

Il provvedimento deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) il giorno e l'ora dell'inizio e della chiusura delle operazioni di votazione, garantendo l'apertura dei seggi elettorali per l'esercizio del diritto di voto dalle ore 8,00 alle ore 20,00;
- b) le sedi dei seggi elettorali nei quali si vota;
- c) i quesiti oggetto del referendum;
- d) la cerchia degli elettori che possono partecipare alla votazione;
- e) le condizioni necessarie per la validità del referendum.

Art. 16

Revoca del referendum popolare

1. Qualora vengano meno i presupposti e le condizioni a fondamento del referendum popolare prima che abbia luogo la votazione ovvero sopravvengano cause di inammissibilità il Sindaco, in base ad un provvedimento motivato della Commissione per i referendum, dichiara la revoca del referendum popolare.
2. Il Sindaco avvia la procedura di revoca del referendum popolare tramite richiesta motivata alla Commissione per i referendum.
3. Il Presidente della Commissione suindicata, entro 24 ore dalla notifica della richiesta di revoca, deve provvedere alla convocazione della Commissione per la seduta, che deve aver luogo nelle successive 48 ore. La commissione decide sulla richiesta di revoca con provvedimento motivato, che deve essere immediatamente notificato al sindaco.
4. Il sindaco provvede a rendere immediatamente nota la revoca del referendum popolare secondo le disposizioni che vigono per la pubblicazione del provvedimento di indizione del referendum popolare. I quesiti referendari non revocati rimangono oggetto di votazione.

Art. 17

Propaganda elettorale

1. Per la propaganda elettorale trova applicazione la legge 4 aprile 1956 n. 212 nel testo vigente.

Art. 18

Nomina dell'ufficio elettorale di sezione

1. La Giunta comunale stabilisce la composizione, l'ubicazione e il numero delle sezioni elettorali per la consultazione referendaria. Per ciascuna sezione viene costituito un ufficio elettorale composto da un Presidente, nominato dalla Commissione Elettorale Comunale tra le persone iscritte all'Albo comunale dei Presidenti di Seggio, da due scrutatori - nominati dalla

Commissione Elettorale Comunale tra le persone iscritte nell'apposito Albo degli scrutatori - e da un Segretario scelto direttamente dal Presidente. I componenti l'ufficio elettorale devono essere tutti iscritti nelle liste elettorali del comune.

Per ogni ufficio elettorale di sezione il Presidente designato sceglie tra gli elettori del Comune una persona alla quale sono affidate le funzioni di segretario dell'ufficio elettorale di sezione.

2. La Commissione Elettorale Comunale predispose la lista dei presidenti e degli scrutatori supplenti, nello stesso numero dei componenti effettivi.

3. Le nomine, che possono essere effettuate a partire dal ventesimo giorno antecedente il giorno della votazione, devono essere notificate alle persone interessate almeno 10 (dieci) giorni prima del giorno della votazione. Entro 48 ore dalla notifica della nomina, il membro dell'ufficio elettorale di sezione che abbia impedimenti deve notificare questi ultimi all'Ufficio Elettorale Comunale. Il sindaco sceglie, se necessario, il sostituto traendolo dalla lista appositamente predisposta e notifica immediatamente la nomina alla persona interessata.

4. Ai componenti delle sezioni elettorali spetta un compenso pari a quello stabilito per le consultazioni referendarie ex art. 138 della Costituzione.

5. Non possono far parte dell'ufficio elettorale di sezione le persone appartenenti al comitato promotore di cui all'articolo 9 del presente Regolamento.

Art. 19

Predisposizione delle liste elettorali

1. Per lo svolgimento del referendum popolare indetto, le liste elettorali da utilizzare sono quelle aggiornate alla data dell'ultima revisione antecedente la consultazione referendaria, che vengono predisposte dall'Ufficio Elettorale Comunale.

Art. 20

Arredo dei seggi elettorali

1. Il Comune provvede tempestivamente e a proprie spese per l'arredo e per l'attrezzatura delle sezioni elettorali.

2. L'attrezzatura comprende urne, tavoli, cabine, tramezzi e tutto quanto necessario per l'arredamento e l'attrezzatura della sezione elettorale in considerazione del numero dei referendum popolari ammessi.

Art. 21

Schede elettorali e materiale di cancelleria

1. Le schede elettorali sono approntate tempestivamente da parte del comune in colore diverso per ciascun referendum popolare indetto.

2. Il comune provvede inoltre, tempestivamente e per ciascuna sezione elettorale, ad approntare il materiale di cancelleria e il timbro, contenuto in plico sigillato.

Art. 22

Designazione dei rappresentanti

1. Alle operazioni di voto e di scrutinio possono assistere, se lo richiedono, un rappresentante di ognuno dei partiti o gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale e un rappresentante del Comitato Promotore. In caso di Referendum di iniziativa del Consiglio Comunale, possono assistere – se lo richiedono – un rappresentante di ognuno dei partiti o gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale.

2. Le domande di partecipazione devono essere presentate al Sindaco entro i due giorni antecedenti l'inizio delle operazioni di voto. Il Sindaco decide sull'ammissione delle domande entro il giorno antecedente la votazione, qualora le stesse rispondano ai requisiti di cui al comma precedente. La decisione viene comunicata ai richiedenti e ai Presidenti degli uffici

elettorali di sezione.

3. I rappresentanti ammessi hanno facoltà di presentare durante le operazioni elettorali dell'ufficio elettorale di sezione obiezioni ed osservazioni e, su apposita richiesta, di farle mettere a verbale.

4. Il Presidente dell'ufficio elettorale di sezione è incaricato di poter disporre l'allontanamento di tutti o anche solo di singoli rappresentanti ammessi nel caso in cui gli stessi dovessero disturbare od impedire il normale funzionamento dell'ufficio elettorale di sezione.

Art. 23

Consegna del materiale elettorale

1. Nelle ore antimeridiane del giorno prima di quello fissato per la votazione il Sindaco, o un funzionario dallo stesso delegato, consegna ai Presidenti di ciascun ufficio elettorale di sezione, che riceve e ne assume contestualmente la responsabilità, il seguente materiale elettorale necessario per le operazioni elettorali:

- a) due esemplari del provvedimento di indizione del referendum comunale, da affiggere nella sezione elettorale;
- b) il verbale relativo alla nomina dei componenti l'ufficio elettorale di sezione;
- c) il verbale-modello per l'ufficio elettorale di sezione;
- d) i verbali relativi all'ammissione dei rappresentanti;
- e) una copia del presente regolamento;
- f) due copie degli elenchi, distinti per sesso, degli elettori del seggio;
- g) le schede elettorali in numero pari a quello degli elettori iscritti, maggiorato del 10%;
- h) il materiale di cancelleria e il timbro di cui al precedente art. 21.

Art. 24

Insediamiento dell'ufficio elettorale di sezione

1. Dalle ore 16.00 del giorno prima di quello fissato per la consultazione in poi, il Presidente provvede all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione e nomina il Segretario; provvede poi a nominare il vicepresidente, scegliendolo fra gli scrutatori e a informare immediatamente l'Ufficio Elettorale Comunale dell'avvenuto insediamento.

2. Qualora uno scrutatore non si sia presentato all'ora stabilita e risulti impossibile la sostituzione con le modalità di cui al comma 3 dell'art. 15, il Presidente nomina quale supplente un cittadino iscritto nelle liste elettorali del Comune.

3. La sostituzione del Presidente non presentatosi all'ora stabilita è eseguita immediatamente dal Sindaco. Qualora la sostituzione sia impossibile, lo scrutatore più anziano della sezione elettorale assume le funzioni di Presidente. Questi provvede, ai sensi del comma precedente, a nominare uno scrutatore in sua sostituzione.

Art. 25

Atti preparatori della votazione

1. Ad avvenuto insediamento a norma dell'articolo precedente, l'ufficio elettorale di sezione compie immediatamente le seguenti operazioni:

- a) accertamento dell'integrità del sigillo apposto al plico contenente il bollo della sezione ed apertura del plico;
- b) accertamento del numero delle persone aventi diritto al voto nella sezione in base alle liste elettorali;
- c) autenticazione delle schede elettorali in numero pari alle persone aventi diritto al voto tramite timbratura con il bollo di sezione.

2. Le operazioni di cui al comma 1 devono compiersi in presenza di tutti i componenti dell'ufficio elettorale di sezione e singolarmente secondo l'ordine stabilito nel provvedimento di indizione del referendum per le schede elettorali di ciascun referendum popolare indetto.

Art. 26

Rinvio delle operazioni dell'ufficio di sezione

1. Compiute le operazioni di cui all'articolo precedente, il Presidente provvede a chiudere le scatole contenenti le schede autenticate – eventualmente separatamente per ciascun referendum – incollandovi due strisce di carta. Su di esse apporranno la firma il presidente, i componenti dell'ufficio di sezione nonché i rappresentanti presenti che lo richiedano.
2. Tutto il rimanente materiale dev'essere riposto in un'apposita busta che dovrà essere chiusa e sigillata. Pure su questa busta il Presidente, i componenti dell'ufficio elettorale di sezione ed i rappresentanti presenti che lo richiedano apporranno la loro firma.
3. Infine il Presidente rinvia le operazioni all'ora del giorno successivo indicata nel provvedimento del Sindaco e procede alla chiusura del locale in modo che nessuno possa entrarvi.
4. Per la vigilanza dall'esterno della sala, il Presidente prenderà accordi con il locale Comando di Polizia Municipale.

Art. 27

Operazioni preliminari all'apertura della votazione

1. All'ora indicata nel provvedimento del Sindaco del giorno di votazione, il Presidente ricostituisce l'ufficio di sezione con le stesse persone del giorno precedente, provvedendo a sostituire eventuali assenti secondo quanto precisato nel precedente articolo 21.
2. Ricostituito l'ufficio di sezione, il Presidente chiama ad assistere alle operazioni i rappresentanti autorizzati.
3. Appena insediato l'ufficio di sezione, il Presidente fa constatare ai componenti dell'Ufficio elettorale di sezione l'integrità dei sigilli che chiudono le scatole contenenti le schede autenticate – eventualmente distintamente per ciascun referendum – e si accerta che il loro numero sia identico a quello delle schede riposte nella rispettiva scatola o scatole la sera precedente.
4. Successivamente il Presidente fa constatare che l'urna – o eventualmente le singole urne per ciascun referendum – destinata a ricevere le schede votate sia/siano vuote e provvede a chiuderla/chiuderle ed a sigillare.

Art. 28

Operazioni di votazione

1. Al termine delle operazioni previste all'articolo precedente il Presidente dichiara aperta la votazione.
2. Durante le operazioni di votazione devono essere presenti almeno il Presidente o il vicepresidente e uno scrutatore o il segretario.
3. Su ogni controversia insorta durante le operazioni elettorali decide il Presidente, sentiti gli scrutatori.
4. L'ufficio elettorale di sezione vigila che nelle cabine elettorali non vengano affissi manifesti o altro materiale.
5. Per gli aspetti delle operazioni di voto non disciplinati dal presente articolo valgono in quanto compatibili con le disposizioni dei commi precedenti le norme vigenti per l'elezione del consiglio comunale.

Art. 29
Esercizio del diritto di voto

1. A seguito dell'esibizione di un documento di riconoscimento si procede all'identificazione della persona e, per ciascun referendum popolare indetto, viene consegnata una scheda elettorale autenticata unitamente ad una matita. In caso di assenza di documento di riconoscimento, l'elettore può essere ammesso alla votazione se uno dei componenti dell'ufficio elettorale di sezione ne confermi l'identità mediante apposizione della sua firma nell'apposita colonna della lista elettorale sezionale. Dopo l'identificazione della persona, l'elettore esprime il proprio voto all'interno della cabina elettorale contrassegnando il "SÌ" oppure il "NO" prestampato al di sotto di ciascun quesito referendario oppure contrassegnando la relativa casella.
2. Dopo l'espressione del voto l'elettore chiude la scheda elettorale, esce dalla cabina, inserisce la scheda elettorale nell'urna a ciò destinata e restituisce la matita al Presidente.
3. L'elettore, che per incapacità fisica non possa esprimere da solo il proprio voto nella cabina elettorale, può farsi accompagnare da una persona di fiducia le cui generalità sono riportate nel verbale.
4. L'espressione del voto al di fuori dalla cabina elettorale determina l'invalidità della scheda elettorale. Il Presidente ritira la scheda elettorale interessata e fa mettere a verbale un'apposita annotazione. L'elettore interessato non può essere ammesso ad un'ulteriore votazione.
5. Per gli aspetti dell'esercizio del diritto di voto non disciplinati dal presente articolo valgono in quanto compatibili con le disposizioni dei commi precedenti, le norme vigenti per l'elezione del consiglio comunale.

Art. 30
Chiusura delle operazioni di voto

1. All'ora stabilita per la chiusura delle operazioni di voto il Presidente ammette al voto gli elettori che si trovino all'interno della sezione elettorale. Successivamente il Presidente dichiara la chiusura della votazione, a cui segue lo scrutinio.
2. Lo scrutinio ha inizio, in presenza di tutti i componenti l'ufficio elettorale di sezione ed eventualmente dei rappresentanti ammessi, immediatamente dopo la chiusura della votazione e si esegue secondo le seguenti modalità singolarmente per ogni referendum popolare indetto seguendo l'ordine stabilito nel provvedimento di indizione.
3. Prima di tutto viene accertato a cura del presidente il numero delle schede elettorali non autenticate, di quelle autenticate ma non utilizzate e di quelle ritirate per invalidità o deterioramento. Successivamente le schede elettorali così raggruppate sono chiuse in apposite buste.
4. Sull'esterno di ciascuna busta vengono riportati il quesito referendario, il tipo ed il numero delle schede elettorali.
5. Successivamente il Presidente apre l'urna contenente le schede elettorali votate e predispone in ragione delle risultanze i seguenti gruppi di schede elettorali:
 - a) schede portanti il contrassegno sul "SÌ";
 - b) schede portanti il contrassegno sul "NO";
 - c) schede recanti voti nulli;
 - d) schede bianche.
6. Sono nulle le schede portanti segni di riconoscimento ovvero recanti risposte espresse in forma diversa da quella prescritta ovvero in modo comunque da rendere identificabile l'elettore.
7. Nei casi dubbi il presidente decide sulla validità o meno della scheda elettorale, dopo aver sentito gli scrutatori.
7. Dopo la chiusura delle operazioni previste nei commi precedenti, il Presidente chiude

ciascuno dei quattro gruppi di schede singolarmente nelle apposite buste.

8. All'esterno di ciascuna delle quattro buste vengono annotati il quesito referendario, il tipo ed il numero delle schede elettorali nelle stesse contenute.

Art. 31 **Verbale relativo alle operazioni**

1. Il segretario dell'Ufficio elettorale di sezione redige il verbale sullo svolgimento delle operazioni secondo il modulo predisposto da parte dell'amministrazione comunale annotando anche eventuali eventi di natura straordinaria.
2. Il verbale deve essere sottoscritto dai componenti l'ufficio elettorale di sezione.
3. Ultimate tutte le operazioni il verbale, unitamente agli altri documenti ed al materiale avanzato, viene immediatamente consegnato all'Ufficio Elettorale Comunale.

Art. 32 **Esito del referendum popolare**

1. Successivamente alla ricezione dei verbali, dei documenti e del materiale da parte di tutti gli uffici elettorali di sezione il Sindaco riscontra, singolarmente per ciascun referendum popolare indetto, l'esito del referendum stesso constatandone il risultato.
2. Ai fini della constatazione dell'esito referendario lo stesso si intende approvato se i voti favorevoli risultano essere il 50% più uno esclusivamente dei voti validi, cioè senza comprendere in tale calcolo le schede bianche. In tal caso il sindaco ne dichiara l'esito positivo altrimenti il sindaco dichiara l'esito negativo del referendum popolare.

Art. 33 **Proclamazione dell'esito del referendum popolare ed operazioni conclusive**

1. Il sindaco singolarmente per ciascun referendum popolare ne proclama l'esito mediante pubblicazione all'albo on-line del comune e sul sito internet del comune.
2. I verbali, le buste con le schede elettorali e le liste elettorali sezionali e quelle eventualmente aggiunte contenenti la registrazione degli elettori che hanno espresso il proprio voto vengono chiusi in un idoneo plico e conservati nell'archivio comunale.

Art. 34 **Referendum promossi dal Consiglio Comunale**

Quando il Consiglio Comunale delibera l'indizione di un referendum popolare ai sensi del terzo comma lett. b) dell'articolo 65 dello Statuto comunale, elegge nel suo seno una delegazione di 10 componenti - di cui 4 riservati alla minoranza - che assumerà le funzioni di Comitato promotore per tutta la durata del procedimento referendario.

La deliberazione di indizione dei referendum non può essere revocata, salvo che il Consiglio comunale deliberi nel merito dell'oggetto del quesito referendario.

Si applicano, ove compatibili, tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 35 **Spese**

1. Le spese relative allo svolgimento del referendum sono a carico del Comune.
2. Agli oneri derivanti dallo svolgimento del referendum di cui al presente Regolamento, si provvede con stanziamento da imputarsi ad apposito capitolo di bilancio. Il procedimento elettorale è coordinato dai Servizi Demografici.

Art. 36
Relazioni sugli Istituti di partecipazione

Il Sindaco, unitamente con la verifica dei programmi, presenta al Consiglio Comunale una relazione sul rendimento degli istituti di partecipazione di cui al presente regolamento.

Art. 37
Norma finale

Nell'ambito di quanto disposto dal presente regolamento e dallo Statuto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni generali di legge vigenti in materia di iniziativa di partecipazione popolare.